



COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

REGOLAMENTO

PER IL

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

UNICO DI GARANZIA

(CUG)

per le pari opportunità

Approvato con delibera di Giunta Comunale del 27 marzo 2013, n. 1426

u A"

1426



COMUNE DI CHIETI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, del Comune di Chieti, istituito con determinazione dirigenziale n. 2 del 3/01/2013, previa delibera di Giunta Comunale n. 1301 del 6/12/2013, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 30/03/2001, n. 162 e della direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le pari Opportunità del 4/3/2011.

Art. 2 - Composizione e sede

Il comitato è composto da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.lgs n. 165/01e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione, come da determina n. 2 del 3.1.2013.
Per ogni componente effettivo è previsto un supplente come da determina n. 2 del 3.01.2013.
Il Comitato ha sede in viale Amendola, 53 presso gli uffici del III Settore "Gestione risorse umane".

Art. 3 - Durata in carica

Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere funzioni fino alla nomina del nuovo organismo;
Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta;
I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 4 - Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori.
Il Presidente partecipa a tutte le riunioni del comitato senza diritto di voto.

Art. 5 - Convocazioni

Il comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno 3 volte l'anno,
Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno 1 dei suoi componenti effettivi.
La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione.
La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 6- Deliberazioni

Il comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità decide il presidente.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al presidente e al componente supplente.

I componenti nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un componente effettivo o supplente, designato dal Presidente nella 1° seduta, il quale provvede ad inviare tramite posta elettronica le convocazioni ed il materiale relativo alle riunioni, a tenere l'archivio del Comitato (verbali delle sedute, corrispondenza interna ecc... e a redigere il verbale di ogni seduta.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica ed il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le deliberazioni approvate sono inoltrate al segretario generale e al sindaco per le successive valutazioni dell'Amministrazione.

Il componente che si assenti ingiustificatamente per 3 volte consecutive verrà considerato decaduto e si procederà alla sua sostituzione; la delibera verrà tempestivamente trasmessa al Segretario Generale.

Art. 7 – Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del comitato devono essere presentate per iscritto al presidente del comitato che ne dà anche comunicazione al Segretario generale per consentirne la sostituzione. Il comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il presidente comunica in forma scritta le proprie dimissioni al Segretario Generale.

Art. 8 – Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro; Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del presidente o dei componenti, di soggetti esterni al comitato senza diritto di voto.

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 9 Compiti del Comitato

Il comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'art. 57 comma 3 del D.lgs n. 165/01, introdotto dall'art. 21 della L. 183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dal dipartimento della Funzione Pubblica e per le pari opportunità.

Art. 10 – Relazione annuale

Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione di appartenenza riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing;

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:

dall'Amministrazione, ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari opportunità recante “ misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche;

dal Responsabile di prevenzione e sicurezza dell'Amministrazione;

Detta relazione viene trasmessa ai vertici politici e amministrativi del Comune di Chieti.

Art. 11 – Rapporti tra il Comitato, L'Amministrazione e altri Organismi

I rapporti tra il Comitato ed il comune di Chieti sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB del Comune di Chieti.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Il CUG opera in collaborazione con gli Organismi Indipendenti di Valutazione previsti dall'art. 14 del D.Lgs 150/2009, per rafforzare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo la valutazione delle performance.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13 – Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chieti ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione;

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale del Comune di Chieti ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione.

Art. 14 – Disposizioni di rinvio

Per ogni altra disposizione non prevista dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.